

Dottori Commercialisti Revisori Contabili Consulenti del Lavoro Avvocati

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO Dottore Commercialista Revisore Contabile

LUCA MONTALIDottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHIDottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLIDottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI Dottore Commercialista Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI Consulente del Lavoro Conciliatore Professionale

MARTA VITALI Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI Avvocato Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI Avvocato

MASSIMO ZERBINI Avvocato

Associati

DANIELA GABURA Dottore Commercialista

SARA MAGNANI Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI

FRANCESCA RUGGERI

FILIPPO MATTIOLI

FILIPPO CALLEGARO

Avvocato

LIZE PRENDUSHI Avvocato

SARA FELISA Avvocato **CIRCOLARE N. 16/2025**

Parma, 17 gennaio 2025

OGGETTO: La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

La legge di bilancio 2025 non si è limitata ad un'ulteriore proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni, ma ne ha previsto l'ingresso a regime tra le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Viene inoltre confermata l'estensione dell'agevolazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.

Pertanto, a partire dall'01.01.2025, per le partecipazioni (quotate e non quotate) e per i terreni posseduti ciascun 1° gennaio, da soggetti non imprenditori, è possibile optare per la rideterminazione del costo fiscale attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 18%. Il versamento della suddetta imposta è da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 30 novembre dello stesso anno oppure in tre rate annuali di pari importo a partire dalla medesima data.

Inoltre, per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni è necessario redigere ad una perizia giurata di stima sempre entro il 30 novembre dell'anno di riferimento, mentre per le partecipazioni quotate occorre fare riferimento alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 16% al 18% modifica il calcolo di convenienza per l'adesione al regime di rideterminazione dei costi fiscali in argomento. Affinché risulti conveniente, è necessario che l'imposta sostitutiva del 18% applicata sul valore della partecipazione o del terreno posseduti risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.

Considerato che il rapporto tra le due imposte è di 0,6923077 (18%/26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore al 69,23077% del valore normale della partecipazione quotata oppure di quello rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Daniela Gabura